

A Tutti i clienti
Loro sedi

Zogno, li 15 luglio 2006

OGGETTO: Manovra bis – Decreto Legge n.223 del 4 Luglio 2006

Gentile cliente,

in data 29 giugno 2006 è stato approvato il Decreto Legge N.223, entrato in vigore il 4 Luglio 2006 ed ora all'esame del parlamento per la conversione in legge. Pertanto, le novità introdotte potranno subire variazioni o modifiche, ma riteniamo comunque importante elencare le disposizioni più significative in ambito tributario e contabile.

DECRETO LEGGE N.223 DEL 04/07/2006
MANOVRA BIS – PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE IL 4 LUGLIO 2006 N.153

• **LE PRINCIPALI NUOVE SCADENZE FISCALI DAL 2007**

La manovra bis modifica anche le principali scadenze fiscali dei sostituti d'imposta e del modello Unico dall'anno 2007.

Mediante modifiche al D.P.R. n. 322/1998, la consegna del Modello CUD ai lavoratori viene anticipata al 28 febbraio, si prevede che il Modello CUD vada consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio (anziché il 15 marzo). Sono inoltre disposte nuove scadenze per i modelli:

UNICO-SC: il versamento delle imposte dovrà avvenire entro il giorno 16 giugno (o luglio, con maggiorazione) e non più entro il giorno 20, mentre la presentazione in via telematica dovrà avvenire entro il settimo mese dalla fine del periodo di imposta (nella generalità dei casi il 31 luglio e non più il 31 ottobre). La dichiarazione Iva dovrà essere inviata, solo in via telematica, entro il 31 luglio

UNICO PF e SP: il versamento delle imposte è, anche in tale ipotesi, anticipato al termine massimo del 16 di giugno (ovvero luglio). La presentazione delle dichiarazioni è anticipata al 30 giugno, se avviene in forma cartacea, ed al 31 luglio se avviene in via telematica. Entro il 31 gennaio l'Amministrazione finanziaria dovrà pubblicare i modelli di dichiarazione.

• **CORRISPETTIVI IVA PER COMMERCianti**

Dal 2007, tutti i commercianti dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. Verrà meno l'obbligo di certificare i corrispettivi con emissione di scontrini o ricevute fiscali.

• **OMESSO VERSAMENTO IVA: SANZIONI PENALI**

Viene previsto:

- 1) sanzione penale per omessa presentazione della dichiarazione annuale, si applica quando l'imposta evasa supera i € 50.000,00;
- 2) l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale costituisce violazione di natura penale, punita con la reclusione da sei mesi a due anni, se l'importo da versare è superiore a € 50.000,00 e il versamento non viene effettuato entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo;

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

3) l'indebita compensazione di imposte dovute con crediti spettanti o inesistenti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni se i versamenti nel corso dell'anno solare non effettuati superano i € 50.000,00.

- **IVA/REGISTRO: CESSIONE DI FABBRICATI E REVISIONE REGIME FISCALE**

Tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti all'Imposta di Registro e per conseguenza saranno considerati esenti dal Regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni. L'unico atto sottoposto ad Iva sarà la prima vendita dell'Immobile da parte del costruttore, tranne che non siano trascorsi 5 anni dall'ultimazione del fabbricato.

- **MODIFICATE LE REGOLE PER IL SETTORE DELLE IMMOBILIARI**

E' stato modificato il trattamento tributario sulla compravendita di immobili. Le imprese con fabbricati strumentali dati in locazione e le società di leasing che hanno concesso in locazione finanziaria uffici, negozi, studi professionali e stabilimenti vengono penalizzate dalle modifiche Iva introdotte nell'edilizia. Le nuove regole prevedono l'esenzione per le locazioni di immobili strumentali e per le cessioni effettuate oltre i cinque anni dalla data dalla data di fine costruzione, e impongono alle società proprietarie di immobili concessi in locazione o in leasing di rettificare le detrazioni Iva.

Operazione che si estenderà dal 1998 al 2005 per gli acquisti dei fabbricati dati in locazione. Il fisco incasserà in tre rate, di cui la prima entro il 27 dicembre e le altre nel 2007 e 2008. Ma le imprese pare non accettino questa neo-situazione, anzi potrebbero esserci novità su tale versante a seguito di proteste di categoria. Tra le novità, il D.L. dispone, in particolare, che l'imposta di Registro può essere calcolata sul valore catastale dell'immobile, tuttavia nell'atto deve essere indicato anche il corrispettivo pattuito. Inoltre il Decreto ha aumentato la percentuale di sconto che, ai sensi della Finanziaria 2006, il notaio può applicare nel caso di tassazione applicata sulla rendita; la percentuale del 20% è stata infatti aumentata al 30%.

Successivamente, all'Entrata in vigore del Decreto, il Ministero delle Finanze, con un comunicato stampa, ha annunciato, su Istanza delle categorie interessate, che modificherà tale norma nella parte che prevede un riconteggio dell'indetraibilità Iva su operazioni antecedenti.

- **PROFESSIONISTI**

Obbligo di tenere conti correnti separati per la gestione dell'attività professionale e di incassare le parcelle di importo superiore a € 100,00, solo mediante bonifico, POS, carte di credito o bollettini di pagamento postale o assegno trasferibile.

- **ELENCO CLIENTI E FORNITORI**

Viene introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dell'elenco clienti e fornitori all'amministrazione finanziaria già per il 2006.

- **ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SU CONTRIBUENTI NON CONGRUI**

Gli accertamenti sulla base degli Studi di Settore potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché nei confronti degli esercenti arti e professioni con le stesse modalità che si applicano nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

- **ESCLUSIONE DA IVA PER I SOGGETTI MINIMI**

Sarà istituito un regime naturale per gli imprenditori individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con volume d'affari non superiore a € 7.000,00. Tali soggetti non dovranno applicare il regime dell'Iva (ne saranno esclusi).

Sarà possibile optare per il Regime normale. Non dovranno tenere libri contabili, ma solo conservare le fatture. Viene previsto il tutoraggio degli uffici. Per coloro che, invece, sceglieranno il regime normale è previsto il monitoraggio da parte degli uffici. Si applicano comunque le imposte sui redditi nei modi ordinari.

- **IVA: APERTURA DELLE PARTITE MONITORATE**

Prima di concedere l'apertura di una nuova Partita Iva, gli uffici finanziari dovranno concludere uno screening sul contribuente che l'ha richiesta.

Gli uffici dovranno concludere l'esame in tempi stretti.

In caso di comprovata urgenza, è possibile ottenere un numero di Partita Iva provvisoria.

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

• **DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

Viene modificato l'art. 54 del TUIR (determinazione del reddito di natura professionale). Vengono aggiunti nuovi commi, in tal modo le modalità di determinazione del reddito dei professionisti si avvicinano sempre più a quelle previste per le imprese.

Viene disposto che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato, ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

• **CESSONE DELLO STUDIO O DELLA CLIENTELA TASSATI I COMPENSI PERCEPITI**

Altresì, viene disposto che concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

• **OBBLIGO DI APERTURA DI C/C PER I PROFESSIONISTI E DI VERSAMENTI E PRELEVAMENTI**

Viene aggiunto un nuovo comma nell'art. 19 del DPR n. 600/1973 e si stabilisce che i lavoratori autonomi sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali devono affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico. Viene prevista una eccezione per i pagamenti i cui importi unitari sono inferiori a 100 euro, possono essere riscossi anche in contanti.

• **ICI ED ENTI NON COMMERCIALI**

Dal 2007 non deve più essere presentata la dichiarazione ICI, né la comunicazione sostitutiva prevista dal Comune, inoltre dovrà essere utilizzato il Modello Unico o il Modello 730 per la liquidazione dell'Imposta.

L'esenzione ICI per gli Enti non commerciali è ora circoscritta unicamente alle attività svolte dall'Ente che non hanno natura commerciale introdotte dal D.L. n.203/2005.

• **NUOVA CONDIZIONE PER FRUIRE DALLA DETRAZIONE 41%**

Con la manovra bis importanti modifiche sono state apportate anche all'istituto della detrazione del 41% per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 35, ai commi 19 e 20, del D.L., dispone infatti che per fruire all'agevolazione il contribuente interessato deve indicare nella fattura, in maniera separata, il costo sostenuto per la manodopera. La novità trova applicazione relativamente alle spese sostenute dal 04 luglio 2006.

• **STRETTA SULLE IMMATRICOLAZIONI DELLE AUTO DI LUSO COME AUTOCARRI**

Ai fini di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli l'Agenzia delle Entrate, tramite apposito provvedimento, dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo privato per persone.

Tali veicoli saranno soggetti alle stesse limitazioni previste, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo. In sostanza, con riferimento alla sola Iva, anche qualora detti autoveicoli venissero immatricolati come autocarro, l'imposta relativa all'acquisto, locazione o noleggio degli stessi non potrà essere detratta interamente, ma solo in misura del 15%.

• **ALIQUEOTE IVA: AUMENTO DAL 10% AL 20% PER ALCUNI BENI E SERVIZI**

I seguenti beni e servizi passano dall'aliquota del 10% a quella ordinaria del 20%:

STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

1. prodotti a base di zucchero non contenente cacao (caramelle, boli di gomma, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
2. cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezione non di pregio;
3. servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
4. francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

Inoltre, l'aliquota del 10% prevista per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore - energia per uso domestico ora si applica solo nel caso il cui il calore - energia derivi dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse, ecc.).

• **IVA SU APPALTI**

Responsabilità solidale a carico dell'appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore: è prevista una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati effettivamente versati. Detta responsabilità solidale viene meno quindi nel momento in cui l'appaltatore ha verificato che gli adempimenti in questione sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può dunque sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della documentazione attestante l'esecuzione di detti adempimenti. Gli adempimenti dovuti per la responsabilità solidale non possono ovviamente eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. E' inoltre previsto che per le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, l'Iva deve essere versata direttamente dal soggetto che usufruisce della prestazione: l'appaltatore di un lavoro di costruzione o ristrutturazione è dunque responsabile dei versamenti Iva dovuti dal subappaltatore. Questa disposizione si applicherà peraltro alle prestazioni effettuate successivamente alla data in cui la Commissione europea avrà autorizzato la misura.

Come più volte ribadito all'interno di questa circolare, pur essendo il decreto già in vigore dal 04/07/2006, si prevedono modifiche in corso di approvazione. Lo Studio seguirà tale percorso. Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, siamo a completa disposizione.

Distinti saluti.

Mazzoleni Rag. Roberto